

(N. 1207)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COPPO, SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, CORRIAS Alfredo, DE LUCA, BALDINI, RICCI, TREU, DE ZAN, MAZZOLI, POZZAR, TORELLI, SCARDACCIONE, BISORI, COLLEONI, VALSECCHI Pasquale, PALA, ZANNINI, DERIU, ACCILI, DEL NERO, FADA, BETTIOL, BELOTTI, PERRINO e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1970

Statuto del profugo e provvidenze da accordare ai fini di un reinserimento della categoria nel contesto della economia e della società nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Si è recentemente riproposto all'attenzione degli organi responsabili e della pubblica opinione il problema di coloro che rimpatriano a seguito di eventi straordinari occorsi nei luoghi di residenza. Il problema riguarda in effetti un cospicuo numero di connazionali (solo dal continente africano i rimpatriati dal 1945 al 1969 superano le 210.000 unità) che hanno, per molti anni, recato non solo un decisivo apporto allo sviluppo economico dei Paesi ove si trovavano, ma hanno altresì onorato il proprio Paese, contribuendo ad accrescere ulteriormente la stima ed il prestigio e l'interesse del lavoro italiano nel mondo.

Tali circostanze giustificano ampiamente l'esigenza di riservare a questi connazionali un trattamento equo ed adeguato che sia non solo rispondente alle legittime aspetta-

tive ma costituisca, altresì, una possibile continuazione dell'attività esplicata con profitto e con dignità all'estero.

L'approvazione di un nuovo strumento legislativo che stabilisca le premesse ed i metodi per favorire e accelerare il reinserimento nel contesto economico e sociale di colui che rimpatria, significa, non più la prosecuzione di un indirizzo meramente assistenziale, bensì l'adozione di interventi che consentano, in una visione moderna dell'attuale realtà storica, una idonea collocazione degli interessati in attività industriali, professionali, artigianali o agricole.

Del resto, la struttura dell'economia nazionale, nel suo graduale evolversi verso schemi che implicano il raggiungimento della piena occupazione con rendimenti altamente competitivi, richiederà sempre di più l'as-

sorbimento di unità lavorative: tale circostanza, pur non potendo come è ovvio escludere in tutto o in parte l'emigrazione come libera scelta individuale, postula comunque l'esigenza di assicurare un dignitoso rientro del cittadino profugo; e ciò non solo per evidenti ragioni di carattere civile e politico, ma anche per l'interesse che può verificarsi sotto il profilo economico.

L'esistenza di una serie di norme, che già assicurano a colui che rimpatria una certa copertura dai traumi e dai rischi derivanti dal rimpatrio, non costituisce un motivo valido e sufficiente per avanzare dubbi sulla necessità del presente disegno di legge, il quale ha anche lo scopo di coordinare criticamente, in una sintesi unitaria ispirantesi alle nuove realtà, le frammentarie disposizioni sino ad ora esistenti in materia di assistenza ai profughi tenendo al tempo stesso conto degli interessi generali e delle giustificate aspettative di una categoria di cittadini che ha affrontato situazioni politicamente difficili.

Sinora, non si è pensato di assicurare al profugo, qualsiasi sia la sua provenienza, un insieme di provvidenze articolate ed organiche, obiettivamente rispondenti alla sua particolare situazione. Anche in questa circostanza i poteri pubblici hanno seguito e non prevenuto le iniziative ed i desideri dei profughi. Si è assistito così al fenomeno discriminatorio di gruppi di profughi che, avendo trovato un'opinione pubblica favorevole, essendosi organizzati ed avendo potuto influire sugli organismi governativi e parlamentari, hanno ottenuto un maggior numero di provvidenze, mentre altri gruppi, inferiori per numero e non sostenuti, non hanno potuto avvalersi di una adeguata assistenza.

Va d'altra parte rilevato che ciò ha potuto verificarsi proprio per la carenza di un insieme di norme di applicazione generale: i provvedimenti a favore dei profughi sono stati, sinora, emanati più per corrispondere alle attese dei singoli gruppi di volta in volta trovatisi in tale situazione anzichè per far fronte, in linea generale, alle giuste aspettative dell'intera categoria.

Pertanto, non essendo ipotizzabile una cessazione dei rientri dei cittadini che rimpatriano per eventi straordinari verificatisi nei luoghi di residenza, è apparso opportuno predisporre un programma globale che si applichi non solo a coloro che saranno considerati profughi per l'avvenire, ma anche a coloro che, pur avendo la qualifica di profugo, non hanno potuto, per mancanza di idonea legislazione, trovare il modo di ottenere quella tutela e quella spinta necessarie per riprendere proficuamente una attività produttiva.

Se tra gli scopi del presente disegno di legge la necessità di reinserire i profughi nel contesto della realtà nazionale appare indubbiamente il motivo ispiratore ed essenziale, non va peraltro dimenticato che con questo provvedimento si cerca altresì di stimolare l'iniziativa degli interessati, i quali, nel riprendere contatto con l'ambiente d'origine, debbono essere indotti, forse anche dalle facilitazioni ad essi accordate, a mettere in atto, nella nuova attività in Patria, l'industriosità e l'intraprendenza che essi hanno ampiamente dimostrato all'estero. Questo disegno di legge non vuole quindi essere una semplice elencazione di benefici, ma piuttosto la cornice di una infrastruttura che, pur partendo da situazioni negative e traumatiche, porti all'instaurazione di rapporti costruttivi tra il profugo e la realtà nazionale.

Scendendo alla disamina dei vari articoli, si rileva che:

*Articolo 1.* — Enuncia il concetto di profugo, ponendo come requisito essenziale il rimpatrio in conseguenza di eventi straordinari, di carattere politico o bellico, come ad esempio guerre, rivoluzioni, colpi di stato (provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità locali che rendano impossibile la permanenza all'estero dei nostri connazionali).

Alla categoria di coloro che sono rimpatriati a causa di questi eventi straordinari è parso opportuno parificare la categoria di coloro che essendo venuti temporaneamente in Italia (ad esempio per un breve periodo di vacanze in Patria) si siano trovati nell'impossibilità di fare ritorno nei

propri Paesi di residenza, sempre per motivi inerenti ai medesimi eventi straordinari.

*Articolo 2.* — Si tratta di nuova disposizione. Il richiamo alla segnalazione delle autorità diplomatiche è apparso il metodo più idoneo per valutare la gravità di certe situazioni suscettibili di provocare esodi di cittadini italiani. La decisione definitiva sulla sussistenza delle circostanze in funzione delle quali viene attribuita la qualità di profugo è ad ogni modo demandata al Ministero degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno. La certificazione ai singoli interessati è effettuata dalle nostre rappresentanze all'estero.

*Articolo 3.* — Delle provvidenze stabilite dal presente disegno di legge alcune possono essere applicate a tutti i profughi, indipendentemente dalle loro condizioni finanziarie al momento del rimpatrio, altre invece, per ovvii motivi di bilancio, non possono essere concesse se non ai profughi in stato di indigenza. Vengono perciò precisati i criteri sui quali deve essere fondato l'accertamento dello stato di indigenza affidando tale accertamento alla prefettura del comune in cui il profugo arriva all'atto del rimpatrio, oppure alla prefettura del comune in cui il profugo si stabilisce successivamente.

*Articolo 4.* — Le norme di questo articolo sono state ricavate da precedenti disposizioni di legge (articolo 3 della legge n. 137 del 4 marzo 1952), con la specificazione, tuttavia, che anche la moglie o il congiunto cui può essere attribuita la qualifica di capo famiglia, debba essere anch'esso profugo.

*Articolo 5.* — Tale articolo indica le provvidenze di primo impiego: si tratta, come ovvio, di forme di assistenza temporanea e, in questo senso, non si è potuto non far richiamo ai centri di raccolta, per quanto si ritenga che la loro organizzazione debba essere notevolmente migliorata. Opportuno è apparso altresì inserire speciali benefici per coloro che desiderino nuovamente espatriare.

*Articolo 6.* — Si tratta di una disposizione già contenuta in precedenti leggi a favore dei profughi. Si è ritenuto opportuno mantenerla anche nel contesto della nuova legge.

*Articolo 7.* — Tale articolo ha carattere programmatico e catalogativo di quanto viene stabilito nei successivi articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

*Articolo 8.* — Concerne le provvidenze in materia di assegnazione di alloggi. Oltre all'obbligo, per la GESCAL, di considerare con titolo preferenziale le domande presentate dai profughi, v'è l'impegno per un programma di costruzioni di case popolari. Nell'articolo 8 della legge n. 137 del 4 marzo 1952, è contenuto l'impegno di costruire, a spese dello Stato, fabbricati di carattere popolare e popolarissimo per un importo non superiore a 9 miliardi ma si tratta ora di provvedere alla questione con nuovo slancio e tenendo comunque presenti i limiti che deriveranno dagli elenchi degli interessati che verranno elaborati dal Ministero dell'interno insieme a quello degli affari esteri. È sembrato inoltre opportuno estendere anche ai profughi l'esenzione, di cui fruiscono già gli emigrati, dall'imposta comunale di consumo sui materiali per la costruzione di una casa; i profughi infine, qualora offrano sufficienti garanzie di solvibilità, potranno, indipendentemente da ogni altro requisito, accedere facilmente ai mutui per l'acquisto o la costruzione di un alloggio.

*Articolo 9.* — Le provvidenze stabilite in questo articolo hanno lo scopo di facilitare ai profughi il reperimento di una occupazione. Accanto all'equiparazione, nell'assunzione per pubblici impieghi agli invalidi di guerra o del lavoro, si è ritenuto di aumentare di un 5 per cento la percentuale di posti disponibili per profughi, sia in imprese controllate dallo Stato che in imprese private, semprechè sussistano le qualifiche professionali richieste. Nuova è la disposizione che prevede il rinvio per un anno, prorogabile per un'altro anno, dagli obblighi di leva.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Articolo 10.* — Tale articolo, pur riferendosi a particolari categorie di profughi, ha applicazione generale e si applica quindi anche a coloro che non hanno il requisito dello stato di necessità.

*Articolo 11.* — Prevede la prestazione di assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica ai profughi in stato di necessità economica anche in deroga a talune norme vigenti.

*Articolo 12.* — Con taluni limiti derivanti dal rendimento e dai risultati degli studi conseguiti, si è previsto, con tale articolo, un programma assistenziale in materia di istruzione per i figli dei profughi e per i profughi stessi che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Va da sè

comunque che sussistono, in favore dei profughi e dei loro figlioli, anche tutte le altre disposizioni a carattere generale che sanciscono benefici in materia di istruzione (come ad esempio concessione di borse di studio e pre-salari universitari).

*Articolo 13.* — Le provvidenze disposte dal presente disegno di legge devono ovviamente cessare quando vengono meno alcuni presupposti per la loro applicazione. I motivi elencati al presente articolo, che giustificano il venir meno delle provvidenze, sono quelli consueti, contenuti anche nelle precedenti leggi sui profughi. L'unica innovazione è che il matrimonio della donna profuga non fa venir meno il diritto alle provvidenze qualora il marito, pur non essendo profugo, sia anch'egli indigente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Sono considerati profughi i cittadini italiani che, residenti all'estero, rimpatriano in conseguenza di eventi straordinari di carattere politico o bellico, registratisi nei Paesi di residenza. Sono considerati altresì profughi coloro che, temporaneamente in Italia, si siano trovati nell'impossibilità di fare ritorno nei Paesi di residenza a causa di tali eventi.

Sono altresì considerati profughi agli effetti della presente legge tutti coloro ai quali tale qualifica è stata attribuita in forza di precedenti disposizioni.

## Art. 2.

Le autorità diplomatiche provvedono a segnalare se talune situazioni, verificatesi nei rispettivi Paesi di accreditamento, possono essere configurate come eventi straordinari, suscettibili di provocare il forzato esodo di cittadini italiani e di impedire il rientro di coloro che si sono allontanati temporaneamente. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello dell'interno, valuta tempestivamente se gli eventi occorsi possano giustificare l'applicazione delle norme della presente legge a coloro che rimpatriano dal Paese ove si sono prodotti tali eventi ed a coloro che non possano farvi ritorno e, in questa ipotesi, con proprio decreto, stabilisce l'applicabilità delle disposizioni della presente legge a dette persone.

Le autorità consolari, e in loro assenza le autorità diplomatiche, rilasciano ai singoli interessati l'attestazione della loro qualifica di profugo.

## Art. 3.

Salvo le eccezioni previste dalla presente legge, possono avvalersi dei benefici stabiliti dalle disposizioni che seguono i profu-

ghi che si trovino in stato di necessità economica. Lo stato di necessità è accertato dalla Prefettura del comune in cui il profugo stabilisce la propria residenza o dimora al momento del rimpatrio o dalla Prefettura del comune in cui il profugo si sia successivamente trasferito.

Ai fini della valutazione dello stato di necessità economica del profugo si deve tener conto della condizione finanziaria del profugo, della possibilità di questi, o dei componenti il nucleo familiare a suo carico, di procurarsi i mezzi per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, dell'esistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti, e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere, il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

#### Art. 4.

Ai fini della determinazione del nucleo familiare, a cui vengono globalmente attribuiti i benefici previsti dalla presente legge, si intende che esso comprende la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico del profugo.

Sono riconosciute a carico altre persone se esse già lo erano prima dei fatti che hanno determinato la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tali fatti. Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perchè rimasto nel Paese di residenza, potrà essere considerato tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore, purchè anch'egli profugo.

#### Art. 5.

Al momento del rimpatrio il profugo ha diritto alle seguenti provvidenze:

a) sosta in appositi centri di raccolta. La permanenza in detti centri — che comporta, oltre al vitto e all'alloggio, la corresponsione di un sussidio giornaliero *pro capite* di lire 1.000 nonchè la gratuita assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica — ha carattere del tutto temporaneo,

in attesa di indirizzare il profugo, ed i familiari con lui conviventi se abili al lavoro, verso quelle attività produttive per le quali o hanno già una specifica qualificazione professionale o potrebbero esservi portati dopo corsi di riqualificazione;

b) avvio gratuito nel comune di origine con il beneficio di un premio di lire 100.000 *pro capite* ed un sussidio, sempre *pro capite*, di lire 1.000 giornaliero per la durata di sei mesi;

c) intero pagamento delle spese di viaggio per il profugo, e per i familiari conviventi a carico, qualora egli decida dopo un periodo non superiore ai sei mesi trascorso nel centro di raccolta o nel comune di origine di recarsi all'estero in un Paese europeo; per Paesi extra-europei il pagamento delle spese di viaggio viene erogato nella misura di due terzi.

#### Art. 6.

Per i profughi assolutamente inabili al lavoro o che abbiano superato i 65 anni di età, qualora lo richiedano, verrà effettuato il ricovero in idonei istituti. Per i familiari a carico si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

#### Art. 7.

Al fine di favorire il reinserimento del profugo nel contesto dell'economia e della società nazionale sono previste le seguenti provvidenze in materia di concessione di alloggi, di collocamento nel settore lavorativo, di sicurezza sociale e di assistenza scolastica.

#### Art. 8.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, la GESCAL, nell'assegnazione degli alloggi, è tenuta a dare la precedenza ai profughi, soddisfacendo con priorità le richieste avanzate dai profughi ospitati in centri di raccolta. Inoltre la GESCAL è tenuta

a iniziare un programma di costruzione di case popolari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per fornire un alloggio a tutti quei profughi che non abbiano potuto concorrere all'assegnazione delle case già esistenti e per i quali il Ministero dell'interno, d'intesa con quello degli affari esteri, avrà elaborato un apposito elenco. La località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti ed il relativo numero sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dei lavori pubblici.

Ai profughi verrà altresì estesa l'esenzione dall'imposta comunale di consumo sui materiali per la costruzione di una abitazione economica o popolare, di cui alla legge n. 26 del 7 febbraio 1968.

Qualora i profughi, sia singolarmente che associati in cooperative, intendano costruire o acquistare una casa di tipo economico o popolare, la concessione dei mutui edilizi prevista dalle vigenti disposizioni avrà luogo in seguito al semplice accertamento della solvibilità degli interessati.

#### Art. 9.

Per favorire la ricerca di una occupazione — che, da un lato, sia quanto più possibile consona alle attitudini del profugo e, dall'altro, si riveli vantaggiosa per la società — è stabilito che:

a) nell'assunzione per pubblici impieghi, i profughi sono equiparati agli invalidi di guerra e del lavoro;

b) nell'assunzione presso imprese controllate dallo Stato, i profughi hanno diritto al 15 per cento dei posti disponibili quando si verificano vacanze di personale, semprechè sussistano le qualifiche richieste;

c) le imprese private, che occupano più di cinquanta dipendenti, sono obbligate a dare impiego ai profughi nella misura del 15 per cento nell'assunzione di nuovo personale, semprechè sussistano le qualifiche richieste;

d) gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere i profughi nei loro regi-

stri dei disoccupati, anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza, ed a riservare ad essi il 15 per cento dei posti che si rendessero disponibili;

e) i profughi ed i familiari a carico, purchè abili al lavoro, sono ammessi a richiesta a corsi di qualificazione e riqualificazione professionale entro sei mesi dal loro rimpatrio;

f) per i profughi capi famiglia che dovessero sottostare agli obblighi di leva è ammesso il rinvio di un anno, prorogabile, a richiesta, per un altro anno.

#### Art. 10.

Sono inoltre previste le seguenti facilitazioni per coloro che, in possesso della relativa attestazione consolare che ne certifichi la qualifica professionale, ne facciano richiesta entro sei mesi dal rimpatrio o entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge se rientrati in Italia dopo il 1950, indipendentemente dal requisito dello stato di necessità:

a) i profughi con la qualifica di agricoltore sono ammessi ad usufruire dei benefici, previsti per i coltivatori diretti, di cui alla legge n. 590 del 26 maggio 1965, qualora essi intendano riprendere l'attività già esplicita nel precedente luogo di residenza. Ai profughi agricoltori sono altresì estese tutte le altre agevolazioni vigenti nei riguardi dei coltivatori diretti;

b) le autorità competenti concederanno, anche in deroga alle vigenti disposizioni sulla residenza, l'autorizzazione alla licenza di esercizio o all'iscrizione negli albi professionali ai profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune, l'attività artigianale, commerciale, industriale o professionale già esplicita nel territorio di provenienza;

c) l'accesso al credito, per quei profughi che intendano riprendere in Italia attività commerciale o artigianale, è assicurato dalla costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo statale di garanzia per prestiti da concedere a tassi di interessi più bassi di quelli degli istituti di credito;

*d)* è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei profughi, titolari di beni, diritti ed interessi nei Paesi di provenienza. L'indennizzo è corrisposto entro dodici mesi dalla presentazione della domanda degli interessati se il valore dei beni, diritti ed interessi non eccede i 5 milioni di lire. Il valore dei beni perduti o soggetti a perdite è determinato da una commissione interministeriale composta dai rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, e presieduta da un magistrato con il grado di presidente di sezione di Corte di cassazione.

La commissione si avvarrà, per i suoi lavori, delle attestazioni consolari, delle dichiarazioni dell'interessato nonché di altri eventuali elementi in possesso dell'Amministrazione pubblica.

La concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti e dopo il rilascio di una dichiarazione con la quale essi, nel cedere allo Stato italiano i loro diritti, si impegnano a versare le somme che eventualmente possano ricevere in relazione ai diritti stessi;

*e)* un ente di diritto pubblico, che verrà designato dal Ministero del tesoro d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concederà ai profughi che ne facciano richiesta una anticipazione sull'indennizzo di cui alla lettera *d)* spettante per i beni mobili e immobili perduti o soggetti a perdita nel territorio di provenienza. L'anticipazione è concessa per il 25 per cento del valore dei beni perduti o soggetti a perdita se tale valore non eccede i 5 milioni di lire. Per importi superiori l'anticipazione è concessa per il 5 per cento.

#### Art. 11.

I profughi, indipendentemente dallo stato di necessità economica, avranno diritto alla assistenza sanitaria, ambulatoriale, ospedaliera e farmaceutica dell'INAM e dell'INPS per quanto si riferisce alle prestazioni sanitarie antitubercolari, dal momento del loro

rimpatrio sino a quando essi non avranno acquisito un diritto ad analoghe prestazioni per effetto dello svolgimento di attività lavorative.

Tale assistenza, che è estesa a tutti i componenti del nucleo familiare, viene erogata dietro presentazione del documento che attesta la qualità di profugo.

#### Art. 12.

Per i figli dei profughi e per i profughi stessi, che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età, è disposta l'esenzione da qualsiasi tassa per l'iscrizione e la frequenza in istituti medi, sia inferiori che superiori, nonchè nelle università della Repubblica. L'esenzione è accordata per un altro anno, ma nella misura del 50 per cento, nel caso che l'interessato non abbia conseguito il passaggio alla classe superiore, e per quanto riguarda le università, qualora non abbia terminato, nel periodo prescritto, l'intero ciclo di studi.

Ai fini dell'ammissione negli istituti d'insegnamento italiani, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, stabilirà con proprio decreto i criteri di equiparazione dei titoli di studio conseguiti nel Paese di provenienza del profugo nonchè la validità in Italia del *curriculum* di studi precedentemente effettuati.

#### Art. 13.

Le provvidenze disposte dalla presente legge, per le quali non sia stabilita l'esenzione dal requisito dello stato di necessità economica, vengono a cessare per i seguenti motivi:

a) cessazione dello stato di necessità economica;

b) rifiuto di assunzione di lavoro consona alle proprie attitudini;

c) matrimonio, per le donne profughe, semprechè il marito non sia anch'egli in situazione di indigenza.

## Art. 14.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge.

## Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: con i fondi iscritti ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nn. 2343, 2344, 2485, 2501, 2502, 2504, 2505 per i sussidi ed i premi ai profughi e per il ricovero degli inabili e n. 2481 per l'assistenza sanitaria; con l'iscrizione della spesa nello stato di previsione del Ministero del tesoro, con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523, per le anticipazioni e gli indennizzi; con i fondi iscritti al capitolo n. 1603 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per il funzionamento del Comitato interministeriale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.